

TRIBUNALE CIVILE DI MILANO**ATTO DI CITAZIONE**

I Sig.ri Avvocati EMILIO ZECCA (C.F. ZCCMLE34M25H501K – PEC emilio.zecca@milano.pecavvocati.it), nato a Roma il 25/08/1934, residente in Milano via Ampère n. 126; CLAUDIO STEFANO TANI (C.F. TNAULD44A09B819K – PEC claudio.tani@milano.pecavvocati.it), nato a Carpi il 09/01/1944, residente in Milano via Columella n. 8; ALDO BOZZI (C.F. BZZLDA34C12H501E – PEC aldo.bozzi@milano.pecavvocati.it), nato a Roma il 12/03/1934, residente in Milano via Foppa n. 5; ILARIA TANI (C.F. TNALRI79A69F205C – PEC ilaria.tani@milano.pecavvocati.it), nata a Milano il 29/01/1979, residente in Milano, via Gilino n. 12, agiscono in proprio e stanno in giudizio personalmente ai sensi dell'art. 86 c.p.c., sono elettivamente domiciliati presso il secondo in Milano, Largo Ildefonso Schuster, n. 1, e indicano l'indirizzo PEC claudio.tani@milano.pecavvocati.it e il numero di FAX 02867850, dove dichiarano di voler ricevere ogni comunicazione.

ESPOSIZIONE DEI FATTI

1. Gli attori sono cittadini italiani iscritti ciascuno nelle liste elettorali del Comune di Milano (**docc. 1, 2, 3, 4**), nel quale hanno la residenza.
2. Ciascuno degli attori, in quanto elettore iscritto nelle liste elettorali, ha il diritto, di carattere fondamentale, di esercitare il diritto di voto nelle forme e nei limiti previsti e garantiti dal combinato disposto degli artt. 1, comma 2; 3; 48, commi 2 e 4; 56, comma 1, e 117, comma 1, Cost..
3. E' accaduto, tuttavia, che le norme sulla elezione della Camera dei Deputati della Repubblica del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 venissero modificate con la legge 21 dicembre 2005, n. 270 con interventi che, violando la Costituzione, gravemente limitavano, comprimevano e alteravano l'efficacia e l'effettività dell'esercizio del suddetto diritto di voto garantito dalle citate norme costituzionali.
4. Di conseguenza, nel novembre del 2009, venne promosso avanti al giudice ordinario un giudizio con il quale si chiese l'accertamento e la declaratoria di esercitare il proprio diritto di voto libero e diretto, così come costituzionalmente attribuito e garantito nel suo esercizio

dalle invocate norme costituzionali, previa declaratoria di incostituzionalità delle disposizioni della legge 21 dicembre 2005, n. 270 che lo limitavano, lo comprimavano e ne alteravano l'efficacia e l'effettività.

5. La Suprema Corte di cassazione, avanti alla quale quel giudizio pervenne dopo le pronunce dei giudici di merito, con ordinanza 21 marzo 2013, n. 12060 (**doc. 5**) ritenne rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di incostituzionalità dedotte e, conseguentemente, ne investì la Corte costituzionale, che con la nota sentenza n. 1 del 2014, depositata in cancelleria il 13 gennaio 2014, ha statuito come segue (**doc. 6**):

"1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 83, comma 1, n. 5, e comma 2, del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati);

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, commi 2 e 4, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica);

3) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 4, comma 2, e 59 del D.P.R. n. 361 del 1957, nonché dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 533 del 1993, nella parte in cui non consentono all'elettore di esprimere una preferenza per i candidati."

6. Nella motivazione della sentenza, la Corte costituzionale ha ritenuto fondate le questioni di incostituzionalità oggetto dell'ordinanza della Corte di cassazione rispetto alla previsione di un premio di maggioranza in assenza di una soglia minima di voti e/o di seggi, osservando: *"Secondo la Corte di cassazione, tali disposizioni, non subordinando l'attribuzione del premio di maggioranza al raggiungimento di una soglia minima di voti e, quindi, trasformando una maggioranza relativa di voti, potenzialmente anche molto modesta, in una maggioranza assoluta di seggi, avrebbero stabilito, in violazione dell'art. 3 Cost., un meccanismo di attribuzione del premio manifestamente irragionevole, tale da determinare una oggettiva e grave alterazione della rappresentanza democratica, lesiva della stessa eguaglianza del voto, peraltro neppure idonea ad assicurare la stabilità di governo.*

3.1.– La questione è fondata.

(...). Il sistema elettorale, (...), pur costituendo espressione dell'ampia discrezionalità legislativa, non è esente da controllo, essendo sempre censurabile in sede di giudizio di

costituzionalità quando risulti manifestamente irragionevole (sentenze n. 242 del 2012 e n. 107 del 1996; ordinanza n. 260 del 2002).

*Nella specie, proprio con riguardo alle norme della legge elettorale della Camera qui in esame, relative all'attribuzione del premio di maggioranza in difetto del presupposto di una soglia minima di voti o di seggi, questa Corte, pur negando la possibilità di sindacare in sede di giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo profili di illegittimità costituzionale, in particolare attinenti alla ragionevolezza delle predette norme, ha già segnalato l'esigenza che il Parlamento **consideri con attenzione** alcuni profili di un simile meccanismo. Alcuni aspetti problematici sono stati ravvisati nella circostanza che il meccanismo premiale è foriero di una eccessiva sovra-rappresentazione della lista di maggioranza relativa, in quanto consente ad una lista che abbia ottenuto un numero di voti anche relativamente esiguo di acquisire la maggioranza assoluta dei seggi. In tal modo si può verificare in concreto una distorsione fra voti espressi ed attribuzione di seggi che, pur essendo presente in qualsiasi sistema elettorale, **nella specie assume una misura tale da comprometterne la compatibilità con il principio di eguaglianza del voto** (sentenze n. 15 e n. 16 del 2008). Successivamente, questa Corte, stante l'inerzia del legislatore, ha rinnovato l'invito al Parlamento a considerare con attenzione i punti problematici della disciplina, così come risultante dalle modifiche introdotte con la legge n. 270 del 2005, ed ha nuovamente sottolineato i profili di irrazionalità segnalati nelle precedenti occasioni sopra ricordate, insiti nell'«attribuzione dei premi di maggioranza senza la previsione di alcuna soglia minima di voti e/o di seggi» (sentenza n. 13 del 2012); profili ritenuti tuttavia insindacabili in una sede diversa dal giudizio di legittimità costituzionale."*

Sulla base delle suddette motivazioni, la Corte costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 83, comma 1, n. 5, e comma 2, del D.P.R. 30 Marzo 1957, n. 361, nel testo risultante dalla legge 21 dicembre 2015, n. 270, che attribuiva il premio di maggioranza in assenza di una soglia minima di voti e/o di seggi, non superando "lo scrutinio di proporzionalità e ragionevolezza al quale soggiacciono anche le norme inerenti ai sistemi elettorali".

7. Con la stessa sentenza n. 1 del 2014, la Corte costituzionale ha ritenuto fondate anche le censure sulla dedotta incostituzionalità delle norme concernenti le modalità di espressione del voto per l'elezione dei componenti, rispettivamente, della Camera dei deputati e del

Senato della Repubblica. In proposito, la Corte ha ricordato di avere già “*affermato che la circostanza che il legislatore abbia lasciato ai partiti il compito di indicare l’ordine di presentazione delle candidature non lede in alcun modo la libertà di voto del cittadino: a condizione che quest’ultimo sia «pur sempre libero e garantito nella sua manifestazione di volontà, sia nella scelta del raggruppamento che concorre alle elezioni, sia nel votare questo o quel candidato incluso nella lista prescelta, attraverso il voto di preferenza» (sentenza n. 203 del 1975)*”.

Su tale questione, la Corte (punto 5.1 della decisione) ha rilevato che i candidati “*sono individuati sulla base di scelte operate dai partiti, che si riflettono nell’ordine di presentazione, sì che anche l’aspettativa relativa all’elezione in riferimento allo stesso ordine di lista può essere delusa, tenuto conto della possibilità di candidature multiple e della facoltà dell’eletto di optare per altre circoscrizioni sulla base delle indicazioni del partito.*

In definitiva, è la circostanza che alla totalità dei parlamentari eletti, senza alcuna eccezione, manca il sostegno della indicazione personale dei cittadini, che ferisce la logica della rappresentanza consegnata nella Costituzione. Simili condizioni di voto, che impongono al cittadino, scegliendo una lista, di scegliere in blocco anche tutti i numerosi candidati in essa elencati, che non ha avuto modo di conoscere e valutare e che sono automaticamente destinati, in ragione della posizione in lista, a diventare deputati o senatori, rendono la disciplina in esame non comparabile né con altri sistemi caratterizzati da liste bloccate solo per una parte dei seggi, né con altri caratterizzati da circoscrizioni elettorali di dimensioni territorialmente ridotte, nelle quali il numero dei candidati da eleggere sia talmente esiguo da garantire l’effettiva conoscibilità degli stessi e con essa l’effettività della scelta e la libertà del voto (al pari di quanto accade nel caso dei collegi uninominali).

Le condizioni stabilite dalle norme censurate sono, viceversa, tali da alterare per l’intero complesso dei parlamentari il rapporto di rappresentanza fra elettori ed eletti. Anzi, impedendo che esso si costituisca correttamente e direttamente, coartano la libertà di scelta degli elettori nell’elezione dei propri rappresentanti in Parlamento, che costituisce una delle principali espressioni della sovranità popolare, e pertanto contraddicono il principio

democratico, incidendo sulla stessa libertà del voto di cui all'art. 48 Cost. (sentenza n. 16 del 1978)."

8. Infine, è essenziale ricordare che la Corte costituzionale ha altresì precisato che **“La normativa che resta in vigore per effetto della dichiarata illegittimità costituzionale delle disposizioni oggetto delle questioni sollevate dalla Corte di cassazione è «complessivamente idonea a garantire il rinnovo, in ogni momento, dell'organo costituzionale elettivo»**, così come richiesto dalla costante giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, sentenza n. 13 del 2012). (...).

In particolare, la normativa che rimane in vigore stabilisce un meccanismo di trasformazione dei voti in seggi che consente l'attribuzione di tutti i seggi, in relazione a circoscrizioni elettorali che rimangono immutate, sia per la Camera che per il Senato. Ciò che resta, invero, è precisamente il meccanismo in ragione proporzionale delineato dall'art. 1 del D.P.R. n. 361 del 1957 e dall'art. 1 del d.lgs. n. 533 del 1993, depurato dell'attribuzione del premio di maggioranza; e le norme censurate riguardanti l'espressione del voto risultano integrate in modo da consentire un voto di preferenza.

*Non rientra tra i compiti di questa Corte valutare l'opportunità e/o l'efficacia di tale meccanismo, spettando ad essa solo di **verificare la conformità alla Costituzione delle specifiche norme censurate e la possibilità immediata di procedere ad elezioni con la restante normativa**, condizione, quest'ultima, connessa alla natura della legge elettorale di «legge costituzionalmente necessaria» (sentenza n. 32 del 1993)”.*

9. Dopo la pronuncia della Corte costituzionale, il giudizio di merito relativo alle domande di accertamento proposte dai ricorrenti (attore e interventori) è stato discusso avanti alla Corte di cassazione. Quest'ultima, con la sentenza 4 aprile 2014, n. 8878, depositata in cancelleria il 16 aprile 2014 (**doc. 7**), ha accolto il ricorso decidendo come segue:

“La Corte cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, dichiara che i ricorrenti non hanno potuto esercitare il diritto di voto nelle elezioni per la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica, svoltesi successivamente all'entrata in vigore della legge n. 270 del 2005, e sino alla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014, secondo le modalità, previste dalla Costituzione, del voto personale, eguale, libero e diretto; condanna le Amministrazioni intimate alle spese del presente giudizio in favore dei ricorrenti (...).”

10. Il 25 aprile 2014, coloro che avevano ottenuto la favorevole sentenza della Corte di cassazione hanno scritto al Presidente della Repubblica (e per notizia ai Presidenti del Senato e della Camera, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri) (**doc. 8**) osservando, tra l'altro:

“che l'attuale Parlamento, stante la «oggettiva e grave alterazione della rappresentanza democratica», non è assolutamente legittimato ad apportare modifiche alla vigente Costituzione, né a modificare la legge elettorale risultante dalla sentenza n. 1 del 2014 della Corte costituzionale.

Auspichiamo, pertanto, che Lei, preso atto dell'ineludibile giudicato e dell'obbligo giuridico di darvi pronta attuazione, promuova gli atti necessari affinché il Popolo Italiano sia finalmente messo in grado di «esercitare il diritto di voto personale, eguale, libero e diretto», secondo il paradigma costituzionale”. Questa lettera è rimasta senza risposta.

11. Successivamente, la sentenza della Corte di cassazione 4 aprile 2014, n. 8878, munita della formula esecutiva, è stata ritualmente notificata a mezzo posta il 10 giugno 2014 (ricevuta il 12 giugno 2014) al Ministero dell'Interno e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, presso l'Avvocatura Generale dello Stato (**doc. 9**).

Alla sentenza della Corte di cassazione non è stata data alcuna esecuzione, né dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri né dal Ministero dell'Interno.

12. A distanza di diciotto mesi dalla sentenza della Consulta e di quattordici mesi dalla sentenza della Corte di cassazione (nel momento in cui il presente atto viene redatto), occorre rilevare che **la vita politica e costituzionale della Repubblica italiana è proseguita esattamente come se quelle sentenze non fossero mai state pronunciate.**

13. La legge 6 maggio 2015, n. 52 – che ha spinto gli attori a promuovere il presente giudizio come prosecuzione ideale della stessa controversia da loro iniziata nel 2009 e terminata nel 2014 – è stata accreditata dal Governo in carica e dalle forze politiche che lo sostengono come **l'adempimento di una promessa elettorale formulata in occasione delle elezioni politiche del 25 e 26 febbraio 2013** e, quindi, come una specie di autocertificazione della forte propensione dei nostri governanti al rispetto delle promesse elettorali.

Abbiamo in realtà assistito a una grande “kermesse” mediatica e televisiva, in cui “finalmente” veniva data al Paese una legge elettorale, come se i cittadini ne fossero stati

privi fino a quel momento. Veniva “rispettata la promessa” fatta nella campagna elettorale del 2013: finalmente un partito che “rispetta gli impegni assunti”.

Naturalmente tutti sanno che ciò **non è vero**, perchè la legge elettorale che era **in vigore durante la campagna elettorale del febbraio 2013** (la legge 21 dicembre 2005, n. 270, nota anche come “Porcellum”) era già stata completamente “*desuinizzata*” (per così dire), cioè era già stata depurata dalla Consulta di tutti gli abnormi premi di maggioranza, che erano poi gli aspetti più gravi – insieme, naturalmente, alla privazione del diritto dell’elettore di scegliere i propri rappresentanti senza condizionamenti da parte delle oligarchie dei partiti nello stabilire l’ordine dei candidati nelle liste – che le avevano meritatamente assicurato un posto d’onore nella storia delle “truffe elettorali”, accanto agli antenati del 1923 e del 1953 (per la verità, perfino meno ignobili del loro nipotino “postmoderno”).

Già **dal 14 gennaio 2014**, la legge 21 dicembre 2005, n. 270 era a tutti gli effetti tornata a essere una legge elettorale priva di connotazioni ingannevoli, e non già per merito del Governo e della politica, o delle promesse elettorali di questo o quel partito, ma per esclusivo merito della Consulta (e – un pochino – anche di quei ventisette cittadini che avevano pertinacemente lottato affinché una legge di importanza cardinale per la vita democratica del Paese, come quella elettorale, fosse assoggettata a quel sindacato di costituzionalità).

Quindi, fin dal **14 gennaio 2014**, una legge elettorale era già vigente in Italia **ad ogni effetto**, ivi compreso quello di un suo possibile “uso concreto”, nel caso in cui fosse stata necessaria una consultazione elettorale per il rinnovo del Parlamento. Tale legge era già **del tutto conforme a Costituzione** e dal contenuto **assolutamente corretto**, anche perchè in pratica identica a quella che **era stata vigente in Italia dal 1948 al 1992**, e sotto le cui regole si era registrato un quasi continuo progresso civile ed economico, realizzandosi riforme davvero degne di essere definite “*epocali*”: basti ricordare la grande “riforma agraria” della prima legislatura, di cui i libri di storia parlano oggi come della più vera e autentica operazione di riscatto dei contadini dal 1861; l’introduzione della “scuola media dell’obbligo” nella seconda legislatura; la riforma urbanistica; l’istituzione del Ministero dell’Ambiente; la riforma del servizio psichiatrico (meglio nota come “legge Basaglia”, che ha segnato una

delle più alte conquiste di civiltà raggiunte dalla legislazione italiana); le grandi riforme economiche e fiscali legate ai nomi di Ezio Vanoni e di Pasquale Saraceno; la grande operazione di elettrificazione delle campagne, iniziata nel 1962 con la nazionalizzazione del settore elettrico; le riforme del 1970 per il “diritto al lavoro” e per la tutela giuridica dei lavoratori; l’introduzione, in quegli stessi anni, del divorzio e la legalizzazione dell’aborto, attuate sotto governi assai ostili a quelle novità, ma non così autoritari e insolenti da impedirle per mezzo di strumentali “questioni di fiducia” o di interferenze con l’azione politica dell’esecutivo, ma anzi capaci di accettarle culturalmente e socialmente nonostante fossero severamente condannate dalla religione del principale partito di governo, chiedendo democraticamente di poter soltanto sottoporre a referendum quelle scelte e prendendo poi serenamente atto dell’esito delle consultazioni referendarie; la riforma sanitaria del 1978 e l’istituzione del “servizio sanitario nazionale”, che rese finalmente concreto e attuale il “diritto alla salute” per tutti e in egual misura per ognuno, proprio quella riforma che un famoso regime “presidenziale” come quello degli Stati Uniti d’America – tanto citato e osannato come modello in molti Paesi, compreso il nostro – non riesce ancora ad attuare pienamente.

Occorrerebbe pur riflettere, di tanto in tanto, sul fatto che fu proprio a partire dai primi anni Novanta – quando si pensò che occorreva abbandonare il sistema “proporzionale” e adottare il “maggioritario”, con la contestuale discesa in campo di “*uomini provvidenziali*” e di “*grandi comunicatori*” – che la nostra vita politica cominciò sempre più a manifestarsi come inconcludente e inutilmente rissosa, ridotta a uno scambio sterile di *slogan* da tifoseria calcistica domenicale.

La cosiddetta “Prima Repubblica” cadde perchè si scoprì che vi erano molti ladri tra coloro che operavano nelle Istituzioni, ma nessuno ha mai congetturato sul fatto che siano proprio i sistemi elettorali i mezzi più acconci a ridurre il tasso di criminalità economica: forse, sarebbe stato meglio ampliare la pianta organica dei Carabinieri, o escludere la prescrizione per i reati contro la P.A., piuttosto che puntare sull’invenzione di nuovi sistemi elettorali.

14. A parte comunque l’irrefrenabile tentazione del “piazzista” di accreditare ogni affare come un’irripetibile occasione di risparmio per i suoi clienti, e persino di far credere che la restituzione di moneta indebitamente percetta da parte sua sia in realtà addirittura un prezioso “bonus”, elargito dalla sua illuminata munificenza, va detto che moltissimi

costituzionalisti – e di grande fama anche – espressero l’opinione che le sentenze delle due più alte magistrature dello Stato dovessero ricevere attuazione ed esecuzione attraverso alcuni adempimenti costituzionalmente inevitabili.

Il Professor Alessandro Pace, ad esempio, già all’indomani della pronuncia della Consulta, ebbe a sottolineare come la Corte costituzionale – nella parte finale della motivazione, dedicata alla necessità di assicurare la continuità di tutti gli organi costituzionali, e quindi rivolta ad affermare il carattere indefettibile anche del Parlamento in ogni momento della vita costituzionale – avesse richiamato **due norme estremamente significative ai fini delle conseguenze della propria sentenza**, e cioè l’art. 61, comma 2, e l’art. 77, comma 2, della Costituzione.

La prima norma dispone che, **fintanto che non siano riunite le nuove Camere dopo la consultazione elettorale, sono prorogati i poteri delle Camere precedenti**. La seconda norma prevede che, quando il Governo adotta – in casi straordinari di necessità e di urgenza – provvedimenti provvisori con forza di legge, **“le Camere, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni”**, ai fini di deliberare sulla conversione del decreto.

Il richiamo a queste due disposizioni – sostenne il Professor Pace – significa che certamente il Parlamento eletto avrebbe potuto – anzi, dovuto – continuare a funzionare, ma appunto **come funziona un Parlamento nella imminenza della sua sostituzione**, un Parlamento che c’è **solo perchè non può non esserci in qualsiasi momento della vita della Repubblica**, ma che, in quanto tale, è **dichiaratamente provvisorio** e funziona, dunque, in una sorta di atipica *“prorogatio”*, per attendere agli affari ordinari. Un

Parlamento del genere opera **nella imminente attesa dell’insediamento di assemblee nuove, che dispongono di pieni poteri perchè sono elette dal popolo**, e non sono nominate clandestinamente nottetempo da sparute oligarchie di partito, dedite solo a cercare di perpetuare le loro posizioni di potere senza che nessuno se ne accorga e senza che nessuno possa dubitare della loro legittimazione “democratica” a comandare. Invece, non accadde nulla di quanto il Professor Pace aveva immaginato che dovesse accadere. Vi fu semplicemente qualcuno il quale pensò che non vi fosse da fare proprio nulla, se non aspettare i cinque anni della legislatura appena cominciata, durante i quali chi si fosse impadronito del partito che aveva goduto di quella eccezionale maggioranza artificiosa

assicurata dal “Porcellum” avrebbe potuto non solo governare grazie alla sua artificiosa investitura “maggioritaria”, utilizzata nonostante la sua incostituzionalità e quindi il suo carattere dichiaratamente illegale, ma avrebbe potuto anche provvedere a confezionare frattanto una nuova legge elettorale “maggioritaria”, calibrata esattamente su quanto necessario per assicurare una sua prossima vittoria elettorale nel 2018. Una legge “confezionata”, per giunta, senza soverchie preoccupazioni di legittimità, una volta creata la prassi costituzionale secondo cui l’illegittimità di una legge elettorale non provoca alcuna conseguenza se non dopo cinque anni, un tempo sufficiente per farne una nuova, “a misura” delle esigenze del vincitore.

Era impossibile non scorgere, in questi comportamenti, il possibile inizio di un periodo di oscurantismo costituzionale, durante il quale l’illegittimità dell’investitura di chi governa con una maggioranza artificiosa e illegale non impedisce nè di governare nè di dar vita a una nuova legge elettorale che assicura la perpetuazione del potere al di fuori di ogni scrupolo di rispetto per la Carta Costituzionale e per i suoi vincoli.

15. Il 23 giugno 2014, i difensori dei cittadini ricorrenti hanno inoltrato al Presidente della Repubblica formale istanza (**doc. 10**) per l’attuazione della sentenza della Corte di cassazione 4 aprile 2014, n. 8878, chiedendo “*che nell’esercizio dei poteri che la*

*Costituzione Le attribuisce, ai sensi dell’art. 88 della Costituzione, voglia, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere e indire nuove elezioni, dando così attuazione alla sentenza n. 1 del 2014 della Corte costituzionale e alla sentenza 4 aprile 2014, n. 8878 della Prima Sezione Civile della Corte di cassazione, ponendo così finalmente rimedio a una situazione di **permanente anomalia costituzionale**, derivante dalla continuità, da anni, dell’esercizio della funzione legislativa e addirittura dalla volontà conclamata di radicale riforma della stessa Costituzione da parte di un Parlamento espressione di quella che le Supreme Magistrature hanno definito una «grave alterazione della rappresentanza democratica»”.*

Anche questa lettera è rimasta senza risposta.

16. Il 7 ottobre 2014, gli avvocati Emilio Zecca, Claudio Tani e Aldo Bozzi, in proprio e quali difensori dei cittadini ricorrenti, hanno scritto ai Presidenti del Senato e della Camera (**doc. 11**), osservando che:

“E' la prima volta, nella storia della Repubblica, che una legge elettorale viene dichiarata incostituzionale, ed è anche la prima volta che, in forza della sua incostituzionalità, la Corte di cassazione dichiara, in contraddittorio con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell'Interno, che lo Stato italiano ha violato ripetutamente un diritto fondamentale di ventisei cittadini, costringendoli a votare secondo modalità del tutto irragionevoli di traduzione del voto in seggi parlamentari e con grave alterazione del principio di rappresentatività e, quanto al Senato, anche con effetti di grave alterazione del principio di eguaglianza del voto.

*(...). Grave è, pertanto, che l'attuale governo, proponendo il D.D.L. n. 1385 del 2014 (meglio noto come «Italicum», già approvato dalla Camera dei deputati e attualmente all'esame del Senato) abbia espresso la ferma volontà di **reiterare le norme già dichiarate incostituzionali con la sentenza n. 1 del 2014 della Corte costituzionale.***

*(...). Non crediamo possa esserVi sfuggito che – **qualora dovesse instaurarsi una prassi costituzionale secondo cui l'illegittimità costituzionale di una legge elettorale produce effetti soltanto nella consultazione che darà vita alla successiva legislatura (...), ogni maggioranza si farebbe una legge elettorale che sia idonea ad assicurargli la maggioranza anche nella legislatura successiva, senza alcuna preoccupazione di costituzionalità, visto che qualsiasi lesione dei principi democratici avrebbe effetto solo alla fine della legislatura successiva e sarebbe comunque superata da una nuova legge elettorale fatta dalla legislatura eletta in modo incostituzionale.***

Voi sapete che questo scenario è già cominciato con il D.D.L. n. 1385 del 2014 (meglio noto come «Italicum»), che è quasi peggio della legge 21 dicembre 2005, n. 270 dichiarata incostituzionale. (...). Sarebbe la fine della Democrazia, che deve essere forse corretta, ma non assassinata”.

Anche questa lettera è rimasta senza risposta.

17. L'andamento della legislatura – ad avviso degli esponenti – prese una piega ancor più grave e pericolosa per la vita costituzionale del Paese quando il nuovo Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, diede a se stesso, al suo partito e al più rilevante partito all'opposizione (con il quale aveva stretto accordi politici, chiamati accordi del “Nazareno”, il cui contenuto non era stato peraltro mai compiutamente rivelato ai cittadini) una prospettiva di governo di lunghissima durata e, addirittura, un programma tale da implicare non solo la confezione di

una nuova legge elettorale maggioritaria (caratterizzata da meccanismi sostanzialmente non diversi da quelli appena dichiarati illegittimi dalla Corte costituzionale), ma addirittura una riscrittura della stessa Carta fondamentale italiana, destinata nelle intenzioni a un totale cambiamento dei connotati della nostra democrazia. Non si faceva che ripetere continuamente che si sarebbe realizzato un “cambiamento” totale, che avrebbe finalmente rinnovato l’Italia intera, sconfiggendo i “gufi” che avessero tentato di opporsi.

Eppure, chi avesse avuto qualche dimestichezza con la storia degli anni immediatamente successivi alla fine della Prima Guerra Mondiale – quelli nei quali nacque la dittatura fascista, per intenderci – non avrebbe potuto fare a meno di ricordare quanta suggestione avessero creato allora gli *slogan* tesi a svillaneggiare l’inerzia dei precedenti governi liberali, il loro carattere “imbelle”, e a esaltare la prefigurazione di una “Nazione” nuova che ora quel giovane governo avrebbe finalmente creato. Qualunque cittadino dotato di memoria storica avrebbe ricordato con quanto entusiasmo si finì con l’esaltare un governo che finalmente “faceva” in un giorno tante cose quante i Giolitti, i Sonnino, i Salandra, i Luzzatti, i Nitti, i Vittorio Emanuele Orlando non erano riusciti a fare in vent’anni.

Chi conosce la storia d’Italia, tuttavia, convive anche con il ricordo di come fu lasciato il Paese nel 1943, e quanti decenni occorsero, poi, per guarire dalle ferite che quell’attivismo aveva generato. Forse, se non si fosse “fatto” nulla – ci si trovò poi a pensare – sarebbe stato meglio, piuttosto che aver fatto tanto e così in fretta da doversi poi ricominciare tutto daccapo, come se prima l’Italia... non ci fosse mai neanche stata.

Gli attori oggi non sarebbero del tutto sinceri se non confessassero di essere stati, ogni tanto, anche presi dal dubbio che i loro timori potessero essere infondati. Tuttavia, non appena i cittadini provavano a dare un po’ di credito a tutto questo “nuovo” che si diceva stesse irrompendo, accadeva subito qualcosa che ricacciava in gola la speranza. Ad esempio: da anni si parla di abbandonare il “bicameralismo perfetto” (questo era d’altronde uno dei punti programmatici del Partito Democratico alle elezioni del 2013). Eppure, quando si entra nel merito del programma, ci si imbatte in qualcosa che non ha nè capo nè coda, e che sembra davvero una delle trovate più bislacche che il legislatore si potesse immaginare: il Senato resta ma, anzichè essere eletto dal popolo, si compone... di consiglieri regionali e di qualche Sindaco; si dichiara di voler restringere le competenze a questo gruppo di “senatori”, ma gli si riconosce niente meno che la partecipazione al voto relativo alle leggi di revisione della

Carta costituzionale. Certo: chi, se non i consiglieri regionali, d'altronde, in questi ultimi anni ha dato ai cittadini miglior prova di possedere... elevate competenze costituzionali ed eccezionali attitudini alla cura degli interessi generali?

La domanda che gli attori si pongono è come sia potuta venire in mente a un uomo di governo una riforma così insensata. Perché un consigliere regionale eletto dal suo popolo – poniamo – per la salvaguardia della “Valle dei trulli”, di cui è gran conoscitore, dovrebbe andare in Senato a votare per il programma di salvataggio delle “risaie lombarde”, di cui non sa un fico secco? Ma soprattutto, una riforma della Costituzione deve sempre consentire che si ritorni indietro, che si rimettano le cose a posto, quando ci si accorge che rimane soltanto da dire: “avevamo sbagliato”. Orbene, se un giorno ci accorgessimo di aver sbagliato a sopprimere le Province e volessimo reintrodurle, abolendo invece – per esempio – le Regioni, come potremo mai pensare di farlo se occorre il consenso di un Senato composto da consiglieri regionali? Avremo una Costituzione di cui si potrà cambiare tutto... meno che l'istituto regionale, per lo stesso motivo per cui i capponi non votano mai per anticipare il Natale. È chiaro che una riforma del bicameralismo fatta in questo modo può essere stata ispirata solo dal desiderio di rendere la Costituzione imm modificabile nel suo Titolo Quinto e, invece, facilmente esposta a ogni più bizzarra revisione in ogni altra sua parte. A giudizio degli esponenti, è cosa assai pericolosa, oltre che palesemente priva di senso.

- 18.** Pesante come un macigno, da quasi due anni perdura nel Paese una **questione costituzionale**, anche se nessuno vuole parlarne al pubblico. Tale questione riguarda quali **effetti concreti** avrebbe dovuto avere, **secondo diritto**, la pronuncia della Corte costituzionale sulla illegittimità delle norme in base alle quali il Parlamento è stato

“formato” (poiché dire “eletto” sarebbe un ossimoro che si preferisce evitare). A ciò si collega anche il problema di come si sarebbe potuta **riportare la situazione nell'alveo della legalità** e, contemporaneamente, immaginare **fino a quando** si sarebbe potuto continuare a far credere al corpo elettorale che si stesse vivendo una stagione di assoluta normalità, nonostante che, per la prima volta dal 1948, si stesse vivendo invece una situazione di quotidiano grave abusivismo costituzionale, del quale la gente non si accorge soltanto perché nessuno ne parla, neanche in termini oggettivamente informativi e tantomeno problematici, con il vecchio trucco per cui le questioni di cui non si parla... non esistono.

Ancora una volta, con la complicità di uomini di cultura e dell'informazione, torna così a ristagnare in Italia l'odore antico del *quieta non movere*.

Le elezioni europee della primavera del 2014 hanno posto un problema assai grave dal punto di vista costituzionale, di cui nessuno pare essersi accorto e di cui nessuno ha, tantomeno, informato i cittadini. Molti parlamentari entrati alla Camera dei Deputati o al Senato della Repubblica grazie alla legge Calderoli, infatti, nel marzo del 2013 si candidarono al Parlamento europeo e furono eletti: dunque, essi **dovevano essere sostituiti nel Parlamento italiano** ("surrogati", come si dice in gergo parlamentare), **ciascuno con il primo dei non eletti della lista che ospitava il parlamentare dimissionario o deceduto nella consultazione elettorale di appartenenza del parlamentare uscente**.

Fino alla sentenza n. 1 del 2014 della Corte costituzionale, il meccanismo non aveva presentato problemi, ma ciò proprio perchè le norme vigenti al momento della consultazione elettorale, in base alle quali il signor Caio era stato proclamato deputato o senatore, mentre Sempronio non lo era stato, erano le stesse che continuavano a essere vigenti nel momento in cui, alcuni mesi dopo, occorreva sostituire Caio (dimissionario o deceduto), con Sempronio (il primo dei non eletti della stessa lista, cioè il candidato che sarebbe stato nominato fin da subito se Caio non avesse potuto accettare l'incarico).

Dopo la sentenza costituzionale, però, questa procedura appariva come non percorribile, perchè le norme in forza delle quali, nel marzo del 2013, era stato proclamato eletto Caio, nel frattempo erano state dichiarate incostituzionali e, senza di esse, così come non avrebbe dovuto essere proclamato eletto Caio nel marzo 2013, non si sarebbe potuto – a rigore – neanche sostituirlo con Sempronio, ma si sarebbe semmai dovuto sostituire Caio con chi sarebbe stato eletto senza i premi di maggioranza dichiarati nel frattempo incostituzionali, e **quindi con candidati appartenenti possibilmente a partiti diversi da quello cui apparteneva il parlamentare dimissionario!**

A rigore, per la prima volta dal 1948, a causa della manipolazione della volontà degli elettori fatta dalla legge del 2005 e della sua incostituzionale traduzione in seggi, **la sostituzione dei parlamentari dimissionari (o decaduti o deceduti) rischiava concretamente e in modo giuridicamente ineliminabile di modificare anche la composizione politica delle due Camere**.

Questa era una prospettiva giuridicamente ineludibile e, pur tuttavia, politicamente inaccettabile per il nostro ceto politico. Ma come? Abbiamo sbandierato a tutti i venti che, con i nostri sistemi “maggioritari” ad alta tecnologia elettorale, messi a punto da illustri specialisti come Calderoli e D’Alimonte, si era raggiunta una perfezione assoluta, capace perfino di garantire che... “la sera stessa delle elezioni si sarebbe saputo chi avrebbe governato”, e adesso si scopre invece che, addirittura, basta che un onorevole si dimetta o passi a guardare l’erba dalla parte delle radici, perchè cambi addirittura tutto lo specchio delle maggioranze possibili e che, invece di avere un governo per tutta la legislatura, ne avremo possibilmente uno diverso ogni volta che un parlamentare passa a miglior vita? Non vi era che un mezzo per evitare al nostro ceto politico una figuraccia di queste colossali dimensioni: scordare – e far scordare a tutti – che i premi di maggioranza della legge Calderoli erano stati dichiarati incostituzionali sia per la Camera che per il Senato, e andare avanti come se la sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014 non vi fosse mai stata. Una vera e propria rimozione mediatica e psicanalitica di tutta la vicenda. Di quella sentenza si parlerà di nuovo solo nel 2018 e, fino ad allora, sarà come se non ci fosse mai stata. Tutto deve continuare come prima e come si era detto. I premi di maggioranza di Calderoli senza alcuna soglia sono incostituzionali? Bene: quelli che sono stati eletti in forza di quella “porcheria” ora si ravvederanno e metteranno una soglia, anche alta per giunta (chi conosce un po’ di aritmetica elementare capisce che non è così, ma in politica non esiste ancora il “comitato contro la pubblicità ingannevole” che possa spiegare ai cittadini che qualcuno si fa propaganda a buon mercato e vende tutto a prezzi altissimi, lasciando credere ai consumatori di aver ottenuto sconti “epocali”).

- 19.** Gli attori hanno prospettato ai Presidenti Grasso e Boldrini, nell’ottobre del 2014, la necessità di applicare l’art. 66 della Costituzione e di provvedere, nel corso delle operazioni di convalida che non erano state ancora compiute – e che il sopraggiungere di una sentenza della Corte costituzionale dovrebbe comunque consigliare di ripetere, se anche fossero già state completate – a **sostituire i parlamentari proclamati eletti con le norme annullate con i candidati che avrebbero invece dovuto essere dichiarati eletti senza quelle norme.** Gli esponenti non pretendevano, ovviamente, che ciò fosse fatto dai Presidenti o dalla Giunta delle elezioni, ma che i Presidenti, in virtù del loro ruolo, prospettassero alle due Assemblee la possibilità di votare se fosse questo un sistema possibile per tentare di sanare il *vulnus*

costituzionale che la sentenza della Corte aveva fatto emergere, con l'auspicabile astensione ovviamente di tutti coloro che, essendo stati proclamati eletti solo e soltanto grazie agli illegittimi premi di maggioranza, avrebbero votato in palese conflitto d'interessi. Come si è detto, la formale richiesta dei cittadini elettori non ebbe risposta, ma può essere interessante conoscere quali considerazioni informali gli esponenti dei vari gruppi parlamentari fecero a chi ebbe a interpellarli in proposito.

Quelli del Partito Democratico dissero che per loro significava rinunciare a circa 140 deputati e a un certo numero di senatori, per farli sostituire da parlamentari di altre forze politiche (in particolare, alla Camera, da esponenti del Movimento Cinque Stelle, che sarebbe così divenuto il gruppo di maggioranza non appena un paio di deputati del Partito Democratico si fossero ammalati). Solo dei "pazzi" avrebbero potuto permetterlo. Quelli di Sinistra Ecologia Libertà furono più delicati: la Presidentessa Boldrini era un loro esponente, non volevano crearle delle grane. Quelli della Lega Nord dissero che il problema era stato creato da un loro esponente e che quindi loro dovevano mantenere un doveroso riserbo... Sembrava improvvisamente di essere a un raduno di "bon ton".

Allora si passava a osservare che, comunque, per sostituire i parlamentari dimissionari o deceduti non si poteva attingere alle liste compilate dal Ministero dell'Interno nel marzo 2013 (prima della dichiarazione di incostituzionalità delle norme sulla cui base quegli elenchi erano stati compilati) e prendere il "primo dei non eletti", perchè ciò avrebbe significato tradire sfacciatamente l'art. 136 della nostra Costituzione, che vieta di fare applicazione di norme incostituzionali dopo il deposito della sentenza che le ha dichiarate tali. È evidente che se io compilo gli elenchi degli eletti in base agli effetti dei premi di maggioranza allora in vigore (marzo 2013) e poi, dopo la sentenza che li ha dichiarati incostituzionali, continuo a usare quegli elenchi per sostituire i parlamentari dimissionari, il risultato è che sto violando in modo palese e cosciente l'art. 136 della Costituzione, perchè applico norme incostituzionali dopo il deposito della sentenza che le ha dichiarate tali.

L'incredibile risposta fu: "sono gli unici elenchi che abbiamo, dunque non possiamo usare che quelli". La nostra replica fu: "chiedete al Ministero di rifare gli elenchi senza tener conto dei premi di maggioranza che non esistono più". A quel punto, non vi fu più risposta. Altro che "rappresentare la Nazione" (art. 67 della Costituzione), altro che "adempiere le funzioni pubbliche con disciplina ed onore" (art. 54 della Costituzione).

Quanto al fatto che i Presidenti Boldrini e Grasso non rispondano alle lettere dei cittadini elettori, la spiegazione di un tale atteggiamento è semplice. Quelle lettere chiedevano che i due Presidenti delle Camere sollecitassero le rispettive Assemblee a farsi carico dei problemi creati dalla sentenza della Corte costituzionale, in relazione alla prospettata necessità di eseguire le “convalide” previste dall’art. 66 della Costituzione. Le convalide avrebbero dovuto essere fatte tenendo conto della sentenza che aveva dichiarato illegittimi i premi di maggioranza, pertanto alle Assemblee si domandava di decidere se chiedere al Ministero dell’Interno – previa riconvocazione della Commissione elettorale, se del caso – di rifare gli elenchi degli eletti astraendo dai premi di maggioranza ormai caducati, sia al fine di poterli usare per le surroghe dei parlamentari dimissionari o deceduti, sia al fine di tenerne eventualmente conto nelle operazioni di convalida (non ancora effettuate ovvero destinate a essere ripetute secondo la volontà dell’Assemblea).

In altre parole, quelle lettere non chiedevano che i Presidenti prendessero delle decisioni, ma solo che essi rappresentassero alle rispettive Assemblee la necessità di prenderne una o, quanto meno, di decidere che non fosse da prenderne alcuna... che è pur sempre una formale decisione, della quale le Assemblee si assumono la responsabilità, e che è cosa diversa dal non parlare neanche del problema e di fingere che non esista.

La richiesta indirizzata dai cittadini ai Presidenti delle due Camere si fondava sul presupposto che i due destinatari avessero da compiere **un atto del loro ufficio** attinente sia a motivi di ordine pubblico (di livello costituzionale e, quindi, del più alto livello di ordine pubblico che possa darsi in uno Stato democratico) sia a motivi di giustizia (perchè, se in Parlamento vi sono parlamentari che non dovrebbero starci, significa che non ve ne sono altrettanti che dovrebbero invece starci in loro vece e che non vi si trovano).

Questa fattispecie coincide con quella di cui al secondo comma dell’art. 328 c.p.: i due Presidenti avrebbero dovuto perciò provvedere nel senso richiesto, oppure rispondere alla lettera spiegando perchè non intendevano farlo, o perchè non potevano comunque farlo subito, riservandosi semmai di farlo più tardi e spiegando perchè si trattasse di una decisione non ancora matura e ancora da approfondire.

Invece, non fecero proprio nulla: meglio non rispondere nemmeno e lasciare che la cosa cada da sè: *quieta non movere*, appunto, come ai tempi delle contumelie tra Gesuiti e

Giansenisti. Le questioni spinose si risolvono lasciando che ci si scordi che esistano: uno dei più grandi insegnamenti della tradizione canonica.

20. Da ultimo, il 4 marzo 2015, tutti i cittadini ricorrenti hanno scritto al nuovo Presidente della Repubblica, Professor Sergio Mattarella (**doc. 12**), sottoponendogli due loro gravi preoccupazioni, come segue:

“La prima preoccupazione scaturisce dal fatto che è pur vero che la sentenza n. 1 del 2014 della Corte costituzionale ha espressamente reso possibile la prosecuzione della legislatura, ma la Corte non ha in alcun modo stabilito che la legislatura dovesse proseguire lasciando immutata la composizione delle due Camere anche con riguardo alle persone che erano state proclamate elette solo e soltanto grazie alle norme dichiarate costituzionalmente illegittime, e che quindi erano suscettibili di essere sostituite da coloro che invece non furono elette solo e soltanto per la presenza di quelle stesse norme. (...).

Vogliamo sottolineare che la nostra preoccupazione non riguarda tanto e solo l'attuale composizione del Parlamento, quanto piuttosto il fatto che si vada sempre più estendendo la convinzione che si stia formando, o che si sia già formata, una sorta di «consuetudine costituzionale» secondo cui l'illegittimità costituzionale di una legge elettorale non potrebbe avere effetti se non nella successiva consultazione elettorale, e cioè possibilmente restare senza effetto alcuno anche per un intero quinquennio.

(...). La seconda preoccupazione riguarda, poi, il fatto che le riforme costituzionali in corso di esame in Parlamento sono state concepite e sono in corso di approvazione come oggetto di una ed una sola legge costituzionale, come un solo “pacchetto” si dice (...); “pacchetto” dove sono state introdotte anche questioni di tale rilievo politico, democratico e istituzionale, come la riforma del Senato, che non è decoroso affrontare con intolleranza, con l'esplicita volontà non di condividere, ma di dividere il Parlamento, come in effetti sta avvenendo, con gravi conseguenze sulla fiducia dei cittadini nelle Istituzioni.

Se tutte le riforme costituzionali venissero varate in un sol blocco, il referendum confermativo non consentirebbe neppure ai cittadini di approvarne talune e di respingerne altre, ciò che invece è reso possibile per modifiche che si presentino indipendenti le une dalle altre. Molti di noi nel 2005 avrebbero votato volentieri la riduzione del numero dei parlamentari, se ciò non avesse significato approvare contestualmente anche il significativo aumento dei poteri del Presidente del Consiglio, al quale eravamo invece contrari”.

I ricorrenti hanno quindi concluso:

“Signor Presidente, un Parlamento nato in conseguenza di una grave ferita al principio di rappresentanza democratica e partiti politici che, con arroganza intollerabile, vogliono approfittare del riparo loro offerto da norme di una legge elettorale già incostituzionale, non possono che condurre a conseguenze gravissime in tutti i campi dell’attività di governo, politica e legislativa, perché hanno come stella polare non già l’interesse pubblico generale, le difficoltà e le speranze dei cittadini, ma solo la protezione delle oligarchie che li sostengono e di loro stessi”.

Purtroppo, l’auspicio degli autori della lettera ora menzionata non è stato neppure ascoltato e anche questa lettera è rimasta senza risposta.

- 21.** Due mesi dopo, la Camera dei Deputati, in una situazione di caos legislativo raramente riscontrato, connotato da divisioni profonde tra gruppi parlamentari al loro interno e da vistose quanto drammatiche defezioni dal voto, ha approvato la legge 6 maggio 2015, n. 52, recante nuove *“Disposizioni in materia di elezione della Camera dei Deputati”* che contraddicono frontalmente i suddetti principi ribaditi dalla Corte costituzionale, posti alla base della sentenza n. 1 del 2014, e che introducono ulteriori violazioni della Costituzione e del diritto di voto.

Tutto ciò premesso in fatto, si deduce quanto segue

IN DIRITTO

Prima di passare all’elencazione dei sospettati vizi di costituzionalità che la legge 6 maggio 2015, n. 52 – nel testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – presenta ad avviso degli attori, questi manifestano la estrema opportunità che si acquisiscano in forma ufficiale i seguenti dati, essendo gli stessi agevolmente acquisibili e, oltretutto, già tutti noti agli attori, agli uffici stampa del Parlamento, nonchè agli uffici dei due dicasteri convenuti:

- a.** elenco dei parlamentari (tanto Deputati quanto Senatori) che nel marzo 2013 furono proclamati eletti in applicazione delle norme dichiarate incostituzionali e, pertanto, divenute inapplicabili a partire dal successivo 14 gennaio 2014, dati ed informazioni

suscettibili di essere acquisiti presso il Ministero dell'Interno, Direzione Servizi elettorali;

- b.* elenco dei candidati che sarebbero stati proclamati eletti qualora non vi fossero state quelle norme e in assenza dei premi di maggioranza che esse prevedevano, e sulla base quindi del solo dato relativo ai voti ricevuti dalla lista di appartenenza e alla collocazione dei candidati nella lista stessa, dati ed informazioni suscettibili di essere acquisiti dalla stessa fonte di cui sopra;
- c.* elenco dei Deputati e Senatori che, dopo essere stati inizialmente proclamati eletti, siano cessati dalla carica per qualsiasi motivo, con indicazione della data di cessazione dall'incarico e con l'indicazione, per ciascuno di essi, delle generalità del candidato (inizialmente non eletto) con cui il parlamentare cessato dalla carica è stato sostituito o surrogato, nonché della data di decorrenza della sostituzione o surroga (precisando se coincidente o meno con quella di erogazione a suo favore degli emolumenti di legge e di esercizio delle relative funzioni).
- d.* nei casi in cui la delibera della surrogazione o sostituzione sia successiva al **14 gennaio 2014**, le generalità del nominativo che avrebbe dovuto sostituire il parlamentare cessato dalla carica, come primo dei non eletti, in una graduatoria effettuata senza l'applicazione dei premi di maggioranza previsti nelle norme giudicate incostituzionali e, quindi, inapplicabili dopo il 14 gennaio 2014 ai sensi dell'art. 136 della Costituzione.

Qualora la difesa dei convenuti – in ipotesi assurda – tentasse di utilizzare tale richiesta di acquisizione come strumento per dilazionare artificialmente la decisione della controversia, gli attori si riservano di rinunciare alla richiesta sin dalla prima udienza, non senza ovviamente trarre argomenti di grande importanza costituzionale e politica sul modo clandestino con cui il Governo intende sottrarre al popolo la verità sulla prosecuzione della legislatura e sugli artifici cui si è fatto ricorso per evitare che esso formasse oggetto di un ampio dibattito pubblico.

E' appena il caso di aggiungere che tale acquisizione non è ovviamente richiesta con la finalità di sindacare o confutare le scelte dei competenti organi parlamentari, ma solo perchè **la prassi seguita nel primo caso della storia repubblicana in cui talune norme di una**

legge elettorale sono state dichiarate incostituzionali possa essere verificata nella sua legittimità dalla Corte Costituzionale e possa essere quindi ripetuta ovvero accuratamente evitata negli eventuali successivi frangenti che dovessero verificarsi, e perchè non si dica che *“ormai si è creata una prassi costituzionale”* secondo cui la dichiarazione di incostituzionalità delle norme elettorali, non solo non impedisce il proseguimento della legislatura (cosa su cui è possibile teoricamente convenire, nei sensi e nei limiti indicati dalla stessa Corte Costituzionale nei brani finali della sentenza n. 1 del 2014), ma consente addirittura di proseguirla **con la stessa composizione dettata dalle norme dichiarate incostituzionali** e, quindi, rendendo totalmente inutile l’annullamento da parte della Corte e quindi, indirettamente, inutile anche il controllo di costituzionalità demandato alla Corte. Se, come gli attori sospettano, i procedimenti seguiti fossero invece considerati dalla Consulta illegittimi e arbitrari – visto anche l’esiguo numero di voti che la delibera di approvazione ha riscosso in una Camera – allora la legge 6 maggio 2015, n. 52 sarebbe da dichiarare forse interamente incostituzionale, per un **vizio radicale** attinente alla illegittima composizione delle Assemblee che l’hanno deliberata, anche a prescindere dai vizi specifici del suo contenuto precettivo che verranno in prosieguo indicati ed illustrati.

PRIMO MOTIVO

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI – INCOSTITUZIONALITÀ DELL’ART. 83, COMMA 3, DEL D.P.R. 30 MARZO 1957, N. 361, COME MODIFICATO DALL’ART. 2, COMMA 25, DELLA LEGGE 6 MAGGIO 2015, N. 52 – ERRONEO PROCEDIMENTO DI RIPARTIZIONE PROPORZIONALE DEI SEGGI TRA LE LISTE – RISCHIO DI ATTRIBUZIONE DI UN NUMERO DI SEGGI SUPERIORE AI 630 SEGGI PREVISTI NELL’ART. 56, COMMA 2, DELLA COSTITUZIONE.

22. Applicando le disposizioni della legge 6 maggio 2015, n. 52, vi è il rischio che la Camera dei Deputati risulterà composta da un numero superiore ai 630 fissato direttamente dall’art. 56, comma 2, Cost..

Questo rilievo venne sollevato **già il 15 aprile 2015**, avanti alla Prima Commissione permanente della Camera dei Deputati (“Affari costituzionali, Presidenza del Consiglio e Interni”), dal dott. Lorenzo Spadacini, ricercatore in diritto costituzionale presso

l'Università di Brescia. Questi presentò una relazione scritta spiegando, tra le molte altre cose, che nel testo del disegno di legge vi erano alcune criticità derivanti proprio dalla disciplina speciale riservata alla Valle d'Aosta e al Trentino-Alto Adige.¹

La più grave di tali criticità – anche perché difficilmente contestabile dal punto di vista delle scienze esatte – consiste nel fatto che, applicando le disposizioni della legge, potrebbe risultare eletto un numero di deputati superiore al numero di 630 fissato direttamente nella Costituzione, per la precisione 631 nella migliore ipotesi, e 640 nella peggiore.

Se, infatti, nei nove collegi uninominali della disciplina speciale, risultassero eletti nove deputati tutti espressione di una lista di minoranza su base nazionale (ovvero “collegati” a una lista “nazionale” di minoranza, secondo la strana disciplina prevista nella legge), l'Ufficio elettorale, applicando l'art. 83, comma 3, del Testo Unico come modificato dalla legge 8 maggio 2015, n. 52, dovrebbe calcolare la “*differenza tra 618 e il totale dei seggi assegnati alla lista con maggior cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 2*”, cioè 340, ottenendo così 278 seggi da distribuire.

Si avrebbero pertanto 278 deputati collegati a liste di minoranza nelle “circoscrizioni nazionali”, 10 deputati collegati a liste di minoranza nelle due circoscrizioni a disciplina speciale, 340 deputati collegati a liste di maggioranza, e 12 deputati eletti nelle circoscrizioni estere, con un totale di 640 deputati, cioè 10 deputati in più rispetto al numero di 630 di cui all'art. 56, comma 2, Cost..

23. L'audizione del dott. Spadacini e la relazione consegnata alla Prima Commissione della Camera dei Deputati recano la data, come già detto, del **15 aprile 2015**, quindi si trattò di indicazioni importantissime segnalate alla Commissione diversi giorni prima della votazione finale della legge. Sarebbe stato, perciò, possibile rimediare – e i cittadini, legittimamente, si aspettavano un rimedio.

Sarebbe stato sufficiente specificare che il numero di 618 andava preventivamente depurato del numero di seggi già assegnati alla minoranza nei collegi uninominali della Valle d'Aosta e del Trentino Alto Adige.

¹ Lorenzo Spadacini, *L'Italicum e alcune sue ulteriori criticità: la disciplina per Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige, la distribuzione dei seggi tra i collegi e il differimento dell'applicazione della riforma*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, n. 4/2015.

Tuttavia sarebbe stato necessario un cambiamento, sia pur marginale, del testo, che quindi sarebbe dovuto ritornare al Senato: proprio ciò che il Presidente del Consiglio si era impegnato a evitare a ogni costo, perché sarebbe apparso, mediaticamente, come una sua sconfitta.

24. E' necessario che di tale errore, commesso a salvaguardia dell'immagine mediatica del Presidente del Consiglio e alle spese dei cittadini, si occupi la Corte costituzionale, avanti alla quale gli attori chiedono che la questione di legittimità costituzionale venga sollevata, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

SECONDO MOTIVO

INCOSTITUZIONALITÀ, SOTTO UN SECONDO PROFILO, DEGLI ARTT. 1, LETT. f), E 2, COMMA 1, DELLA LEGGE 6 MAGGIO 2015, N. 52 : REINTRODUZIONE DI UN PREMIO DI MAGGIORANZA IN ASSENZA DI SOGLIA RIFERITA AGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO – VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI VOTO LIBERO, EGUALE, PERSONALE, DIRETTO E SEGRETO – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 48, COMMA 2, DELLA COSTITUZIONE.

25. Si è già ricordato che la Corte costituzionale aveva ritenuto fondata la censura avverso le norme della legge 21 dicembre 2005, n. 270 che non subordinavano l'attribuzione del premio di maggioranza al raggiungimento di una soglia minima di voti, *“quindi trasformando una maggioranza relativa di voti, potenzialmente anche molto modesta, in una maggioranza assoluta di seggi, (...) tale da determinare una oggettiva e grave alterazione della rappresentanza democratica, lesiva della stessa eguaglianza del voto”*.
26. In spregio della statuizione della Corte costituzionale, tale violazione del principio della rappresentanza democratica è stata ora nuovamente e arbitrariamente reintrodotta con le nuove disposizioni in materia di elezione della Camera dei Deputati approvate con la legge 6 maggio 2015, n. 52.
27. Infatti, l'art. 1, lett. f), di tale legge dispone che *“(...) sono attribuiti comunque 340 seggi alla lista che ottiene, su base nazionale, almeno il 40% dei voti validi o, in mancanza, a quella che prevale in un turno di ballottaggio tra le due con il maggior numero di voti, esclusa ogni forma di collegamento tra liste o di apparentamento tra i due turni di votazione”*.

- 28.** Inoltre, l'art. 2 della legge in oggetto, sostituendo l'art. 1 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, ha disposto che *“(...) l'assegnazione dei seggi alle liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 40% del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83”*.
- 29.** A propria volta, l'art. 83, come modificato dalla legge in oggetto, dispone che:
- *accedono alla ripartizione dei seggi le liste che ottengono, su base nazionale, almeno il 3% dei voti validi;*
 - *qualora la lista che ha ottenuto, su base nazionale, almeno il 40% dei voti validi non abbia conseguito almeno 340 seggi, viene applicato direttamente un “premio di maggioranza” mediante l'ulteriore attribuzione di un numero di seggi necessario per raggiungere il totale di 340 seggi;*
 - *qualora nessuna lista ha ottenuto almeno il 40% dei voti validi (...), si procede ad un turno di ballottaggio fra le liste che abbiano ottenuto al primo turno le due maggiori cifre elettorali nazionali, con esclusione di ogni forma di collegamento tra liste o di apparentamento tra i due turni di votazione”*.
- 30.** Questo meccanismo di attribuzione dei seggi mediante ballottaggio fra le liste che abbiano ottenuto al primo turno le due maggiori cifre elettorali nazionali, stante l'assenza di una soglia minima di voti validi per l'accesso al ballottaggio, consente l'attribuzione del *“premio di maggioranza”* anche a una lista che abbia ottenuto un numero minimo – perfino irrisorio – di voti validi, essendo infatti sufficiente che abbia ottenuto anche un solo voto in più dell'altra lista ammessa al ballottaggio, qualunque sia il numero di voti ottenuto anche da questa.
- Il risultato appare tanto più irragionevole in quanto, non calcolando le schede nulle, quelle bianche e quelle per le liste che non hanno superato la soglia di sbarramento (in altre parole, il totale degli aventi diritto), la legge in oggetto restringe ulteriormente la soglia di accesso al premio.
- 31.** In altri termini, questo sistema di attribuzione del *“premio di maggioranza”*, così come previsto dalle modifiche appena introdotte alla disciplina elettorale, conduce a quella medesima situazione censurata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 1 del 2014, che

ha dichiarato incostituzionali le norme della legge 21 dicembre 2005, n. 270 che non subordinavano l'attribuzione del "*premio di maggioranza*" al raggiungimento di una soglia minima di voti, con lo stesso effetto di trasformare "*una maggioranza relativa di voti, potenzialmente anche molto modesta, in una maggioranza assoluta di seggi, (...) tale da determinare una oggettiva e grave alterazione della rappresentanza democratica, lesiva della stessa eguaglianza del voto*".

32. Al ballottaggio – è evidente – potrebbero accedere due liste rispettivamente del 25% e del 15%, e addirittura potrebbe aggiudicarsi 340 seggi quella lista che al primo turno è arrivata seconda!

L'incostituzionalità degli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge 6 maggio 2015, n. 52, nel loro complesso non potrebbe essere più manifesta.

TERZO MOTIVO

INCOSTITUZIONALITÀ, SOTTO UN TERZO PROFILO, DEGLI ARTT. 1, LETT. f), DELLA LEGGE 6 MAGGIO 2015, N. 52, E 83, COMMI 2, 3, 4 E 5, DEL D.P.R. 30 MARZO 1957, N. 361, COME SOSTITUITO DALL'ART. 2, COMMA 25, DELLA LEGGE 6 MAGGIO 2015, N. 52 – VIOLAZIONE DELL'AUTONOMIA DEL VOTO "DIRETTO" NELL'AMBITO DEL COLLEGIO: INTERFERENZA DEI VOTI FUORI DAL COLLEGIO – DISTORSIONE DEL RISULTATO ALL'INTERNO DI OGNI COLLEGIO – VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI VOTO LIBERO, EGUALE, PERSONALE E DIRETTO – VIOLAZIONE DELL'ART. 56, COMMI 1 E 4, DELLA COSTITUZIONE.

33. Sotto un ulteriore profilo, si evidenzia che la presenza contemporanea di un premio di maggioranza e di una soglia di accesso fa sì che la legge in questione, relativa all'elezione della Camera dei Deputati, è incostituzionale in quanto in contrasto con una pluralità di parametri relativi alla parità e uguaglianza del voto (art. 48 Cost.), al rispetto della volontà degli elettori, alla ragionevolezza e alla coerenza della disciplina elettorale nel suo complesso (artt. 3 e 51 Cost.).

Nello specifico, il problema è che le esigenze di governabilità – poste, a quanto pare, alla base della nuova disciplina – non possono addirittura ribaltare e alterare in modo così consistente l'esito elettorale.

Il sistema elettorale escogitato, infatti, appare incompatibile con i principi costituzionali nella misura in cui rischia di stravolgere la volontà elettorale rispetto alle candidature alla Camera

dei Deputati, ben potendo accadere che liste assolutamente minoritarie ottengano ben più della maggioranza assoluta dei seggi, e ciò per due ordini di motivi.

34. In primo luogo, in caso di alta astensione, da un lato, e, dall'altro lato, di rilevante frantumazione dell'elettorato, al ballottaggio ben potrebbero accedere liste assolutamente minoritarie in termini sia assoluti sia percentuali, ma di questo si è già detto.
35. In secondo luogo, nella ripartizione dei seggi della Camera dei Deputati sono escluse le liste che hanno ottenuto meno del 3% dei voti nell'intero territorio nazionale.

Tale questione di costituzionalità non è affatto priva di fondamento, atteso che l'elemento determinante ai fini dell'efficacia della menzionata soglia di sbarramento non è rappresentato dai voti ottenuti nel collegio, ma da quelli ottenuti a livello nazionale.

36. Va da sé che viene colpito il **principio del voto "diretto"**, che impone che, in ogni collegio, l'autonomia del voto diretto **non sia distorta nel risultato da ciò che accade a livello nazionale o, comunque, al di fuori del collegio.**

Infatti, il principio costituzionale del voto diretto è in contrasto insanabile con il sistema di sbarramento scelto con la legge 6 maggio 2015, n. 52 perché può accadere che i candidati di una lista che sarebbero stati eletti in uno o più collegi, anche magari con una maggioranza di voti, dovranno cedere il posto ad altri candidati di altre liste, risultanti non eletti in quegli stessi collegi, ma che fanno parte di una lista che ha superato la soglia di sbarramento a livello nazionale.

Ma vi è di più.

37. In caso di ballottaggio, questo è imposto a livello nazionale e si svolge in tutto il territorio, chiamando al voto una seconda volta anche gli elettori di quei collegi in cui la lista più votata ha già superato la soglia del 40% per avere il diritto al premio di maggioranza. Una delle conseguenze potrà essere quella che, al secondo turno, il candidato vincente al primo turno con una percentuale di voti superiore al 40% potrebbe non essere poi confermato, perché superato da un candidato di un'altra lista che, avendo raccolto al secondo turno su scala nazionale anche un solo voto in più rispetto alla lista seconda classificata alla quale il candidato eletto al primo turno apparteneva, avrà diritto al premio di maggioranza e a 340 deputati.
38. In pratica, una lista che al primo turno avrà avuto un minor consenso e che non avrà eletto alcun candidato in uno o più collegi potrà superare al secondo turno la lista concorrente,

anche se quest'ultima al primo turno avesse già superato ampiamente nel collegio la soglia del 40% (e magari anche di molto).

- 39.** L'irragionevolezza e l'irrazionalità del sistema è evidente e non trova riscontro in alcun altro sistema elettorale, anche laddove il ballottaggio è previsto non solo per le cariche monocratiche, ma anche per le assemblee elettive, ove vanno al ballottaggio – per esempio, in Francia – soltanto i collegi in cui nessuna lista e nessun candidato hanno superato la soglia.

Non ha alcun senso logico far votare due volte in tutti i collegi indiscriminatamente, compresi quelli in cui il voto diretto ha già espresso un candidato vincente al primo turno.

- 40.** L'intelaiatura della legge rivela fin troppo bene l'intento di far sì che qualcuno possa governare indisturbato per un'intera legislatura pur avendo conseguito un numero di voti anche assai modesto (persino irrisorio, al limite). Manifesto è altresì che a tal fine si cerchi di sfruttare al massimo la tendenza all'assenteismo che negli ultimi decenni l'elettorato ha accentuato. Infatti, la soglia da raggiungere per conquistare il premio di maggioranza è calcolata in termini di percentuale sul numero dei voti validi, e cioè su un dato che prescinde per definizione da quante persone hanno partecipato al voto e da quante sono rimaste a casa o sono andate al mare. Anzi, la realtà è che tante più persone vanno al mare e rinunciano a votare, tanto minore è il numero dei voti che il vincitore deve ottenere per assicurarsi il premio di maggioranza. Se vanno a votare 10 milioni di persone, occorrono 4 milioni di voti validi per ottenere il premio di maggioranza; ma se va a votare 1 milione di persone, ne bastano 400.000. Quindi, meno gente va a votare, più è facile raggiungere la soglia del premio di maggioranza. C'è da scommettere che il futuro Governo – qualunque esso sia – fisserà la data delle elezioni preferibilmente e tendenzialmente in un giorno di ponte. Gli ultimi giorni di maggio sono il momento ideale, tenuto conto che l'ultima domenica fa ponte con la festa della Repubblica.

- 41.** Una soglia riferita ai voti validi presenta poi un'altra particolarità, che consiste nell'opportunità che essa offre di usare un abituale strumento della pubblicità ingannevole: si fa riferimento a un numero "percentuale", ma senza dire a quale base si riferisce! Pochi giorni fa, alla televisione, durante tutta la serata, non si fece che parlare del grande e irripetibile successo del Partito Democratico alle elezioni europee: un successo del **40%**! Un successo tale che se fosse stata già in vigore la legge in esame – o Italicum, che dir si

voglia – essa avrebbe consentito al Partito Democratico di governare per cinque anni indisturbato. In realtà, vista la grande astensione registrata alle elezioni europee del 2014, il partito in questione raccolse appena il **22.8%** dei consensi degli italiani maggiorenni.

42. Questi dati altro non sono che un esercizio di pubblicità ingannevole: tutti pensano che una volta raggiunto il 40% dei consensi non sia poi così grave regalare altri dieci punti percentuali per far governare in pace. La governabilità varrà almeno una decina di “punti” percentuali, perbacco! Ma se si sta attenti **si vede l’inganno**: i punti percentuali regalati sono 27, non 10; la percentuale raccolta dal Partito Democratico è del 22,8% dei consensi, non già del 40%. Ovvio, si dice 40% solo perchè si vuole far credere a **un consenso alto**, mentre il consenso è **stato modestissimo** se riferito all’intera platea di coloro che avrebbero potuto esprimerlo. In altre parole, si fa quello che fa Dulcamara nel secondo atto dell’Elisir d’Amore di Donizetti per vendere il suo “specifico” che fa innamorare le donzelle, o che per tanti anni è stato fatto per vendere intrugli miracolosi ai malati, si fa insomma... il piazzista, altro che l’uomo di Stato.

43. Un paradosso aiuta a capire bene l’inganno. Supponiamo che con la legge oggetto del presente giudizio – in vigore e operativa – improvvisamente tutti gli elettori cambino le loro abitudini e vadano a votare. Partecipazione del 100% e astensione pari a zero. Tutti gridano finalmente al miracolo del “ritorno” alla “partecipazione”, i giornali titolano

“finalmente stipulata la pace tra la gente e la politica” e tutti sono contenti.

La sera comincia lo spoglio e si vede che un mare di schede, tantissime, quasi la totalità, recano scritte offensive nei confronti dei partiti o dei loro candidati. Alla fine si contano le schede e risulta che **il 90% dei votanti ha inserito nell’urna una scheda nulla**, contenente insulti o dichiarazioni di fede calcistica, mentre l’altro 10% ha votato per un partito che, a quel punto, avendo superato il 40% **dei voti validi**, conquista il premio di maggioranza, mentre tutti gli altri partiti dovranno rassegnarsi a fare opposizione con quattro o cinque deputati per ciascuno.

Dunque: grazie al fatto di aver riferito la percentuale della soglia per ottenere il premio di maggioranza al **numero dei voti validi, piuttosto che al numero degli aventi diritto**, potremmo arrivare ad avere un governo presieduto proprio dall’uomo che la stragrande maggioranza degli italiani ha voluto insultare in quel 90% di schede elettorali nulle depositate nell’urna.

44. Ovviamente, ci si diverte a esemplificare con paradossi perchè servono bene a chiarire le idee, esasperando a bella posta e in modo pratico le cose. Resta il fatto che se uno dice che un liquore ha il 40% di gradazione alcolica (poniamo, un Whiskey), si capisce che ha 40 millilitri di alcool puro in ogni litro di liquore; ma se dico che il Partito Democratico ha avuto il 40% alle elezioni europee, senza aggiungere quanto alta fu l'astensione, quante furono le schede nulle e senza precisare se le schede bianche le ho considerate nulle o valide... non dico proprio nulla: potrebbe trattarsi anche di un vino annacquato e di bassissima gradazione alcolica.
45. Questo serve a dimostrare che se proprio si vuole, a ogni costo, fissare una soglia che consenta la conquista del premio di maggioranza, essa non può che essere riferita che al **numero degli aventi diritto al voto**. Ogni altra scelta implica l'apertura di un grande spazio ai persuasori occulti, ai pubblicitari, ai piazzisti, agli imbonitori... e tende a spingere i politici a trattare gli elettori alla stregua di "merce" e la vita costituzionale alla stregua di un "mercato".

QUARTO MOTIVO

INCOSTITUZIONALITÀ, SOTTO UN QUARTO PROFILO, DEGLI ARTT. 1, LETT. g), DELLA LEGGE 6 MAGGIO 2015, N. 52, E 84, COMMI 1 E 2, DEL D.P.R. 30 MARZO 1957, N. 361, COME SOSTITUITO DALL'ART. 2, COMMA 26, DELLA LEGGE 6 MAGGIO 2015, N. 52 – VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI VOTO "DIRETTO" COSTITUZIONALMENTE ATTRIBUITO – I CAPILISTA NON ELETTI, MA INDICATI DAI PARTITI, DIVENGONO AUTOMATICAMENTE DEPUTATI – VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI VOTO LIBERO, EGUALE, PERSONALE E DIRETTO – VIOLAZIONE DELL'ART. 56, COMMI 1 E 4, DELLA COSTITUZIONE.

46. Tutti sanno cos'è il suffragio "*universale*", ma non tutti sanno quali requisiti deve avere il suffragio, per poter essere definito "*diretto*". Il primo di tali requisiti nasce dal fatto che l'art. 56 Cost., che impone all'elezione della Camera dei Deputati il carattere "*diretto*", dispone anche – al comma 4 – come i seggi debbano essere distribuiti tra le circoscrizioni e come tali circoscrizioni debbano essere dimensionate.

Si prende il numero degli abitanti (come da ultimo censimento), lo si divide per seicentodiciotto (630 deputati meno i 12 riservati alla circoscrizione Estero) e si distribuiscono i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più

alti resti. Il suffragio è “*diretto*” quando le persone che si candidano a essere elette per ricoprire i seggi di una determinata circoscrizione sono

“*elette*”, e cioè “*scelte*”, solo ed esclusivamente dagli elettori abitanti in quella medesima circoscrizione nella quale essi sono candidati.

Questo dispone l’art. 56 Cost., ed è questo articolo che è stato violato intenzionalmente con la legge 6 maggio 2015, n. 52, art. 1, lett. g), e art. 2, comma 26, sostituendo l’art. 84 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, come segue: “*Art. 84. – 1. Al termine delle operazioni di cui all'articolo 83-bis, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti in ciascun collegio, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, a partire dal candidato capolista e successivamente in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente. (...)*”.

47. La Costituzione tedesca, all’art. 38, contiene la seguente norma, recante principi identici a quelli della Costituzione italiana: “*Art. 38 (Elezioni) – (1) I deputati del Bundestag sono eletti con elezioni generali, dirette, libere, uguali e segrete. Essi sono i rappresentanti di tutto il popolo, non sono vincolati da mandati o da istruzioni e sono soggetti soltanto alla loro coscienza. (2) E’ elettore chi ha compiuto il 18° anno di età, è eleggibile chi ha raggiunto la maggiore età. (3) I particolari sono regolati da una legge federale*”.

La Corte costituzionale tedesca (decisione del Secondo Senato della Corte costituzionale Federale del 3 luglio 2008, nei procedimenti 2 BvC 1/07 e 2 BvC 7/07) ha precisato che il requisito del carattere “*diretto*” dell’elezione esige che “*nulla di quanto possa avvenire al di fuori della circoscrizione abbia influenza sulle decisioni relative alla scelta dei candidati all’interno della circoscrizione*”, nel senso che un candidato non può essere favorito, né danneggiato, dal comportamento di elettori di un’altra circoscrizione, perché verrebbe meno il voto diretto e uguale.

48. Le nuove modifiche introdotte alla disciplina elettorale italiana che qui si censurano – in particolare, sotto questo aspetto, l’art. 1, lett. e) – hanno previsto una soglia di sbarramento riferita al totale nazionale dei voti validi ottenuti, ma non hanno inserito la corrispondente clausola secondo cui se la lista che non ha superato quella soglia ha però eletto tre deputati su base circoscrizionale, non solo questi restano eletti, ma non si dovrà più nemmeno applicare la soglia di sbarramento a quel partito. Ciò è stato invece ritenuto indispensabile dalla Corte costituzionale Federale tedesca, proprio per salvaguardare, in ogni caso, il

carattere “*diretto*” della elezione, prescritto dalla Costituzione tedesca come da quella italiana.

49. Le modifiche da ultimo introdotte alla disciplina elettorale italiana violano palesemente il requisito del carattere “*diretto*” dell’elezione della Camera dei Deputati per tre ulteriori motivi.
50. Il primo motivo è che le soglie di sbarramento calcolate su base nazionale prevalgono, sempre e in ogni caso, sull’esito della contesa all’interno della circoscrizione.
51. In secondo luogo, il carattere diretto del voto è violato perché l’esito della contesa all’interno della circoscrizione soccombe sempre con riguardo all’assegnazione dei seggi costituenti il “*premio di maggioranza*”, sia che ciò avvenga al primo turno sia che avvenga dopo il ballottaggio.
52. Infine, la più grave delle violazioni del carattere diretto del voto consiste nel fatto che le oligarchie di partito che hanno confezionato questa legge si sono attribuite il potere di scegliere esse stesse come far prevalere, sull’esito della contesa interna alla circoscrizione, le proprie scelte eventualmente diverse da quelle degli elettori.
Infatti, l’art. 1, lett. g), della legge 6 maggio 2015, n. 52 dispone che “*sono proclamati eletti, fino a concorrenza dei seggi che spettano a ciascuna lista in ogni circoscrizione, dapprima i capolista nei collegi, quindi i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze*”.
53. Inoltre, l’art. 2 della stessa legge, sostituendo l’art. 84 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, ora prevede che “*l’Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti in ciascun collegio, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, a partire dal candidato capolista e successivamente in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente*”.
54. Con una legge ordinaria è stata quindi perpetrata una grave violazione del diritto di voto (*personale, eguale, libero, diretto*) come costituzionalmente garantito dagli artt. 48, commi 2 e 4, e 56 Cost..
55. Le preferenze espresse dai cittadini elettori a favore dei candidati, infatti, risultano autoritativamente pretermesse dall’indicazione del capolista imposto dai partiti, dato che, nei limiti dei seggi spettanti alla lista, viene comunque proclamato eletto automaticamente il capolista, per il quale non è prevista l’espressione di preferenza e il quale quindi non

concorre alla pari con gli altri candidati, che possono invece essere proclamati eletti soltanto in ragione delle preferenze ottenute.

56. La nuova legge elettorale crea così una nuova figura di candidato, il “*candidato capolista*”, che può presentarsi in dieci collegi e, comunque, sottrarsi sempre al vaglio delle preferenze, nel senso che se una lista otterrà anche solo un eletto, quell’eletto sarà certamente il capolista, dal momento che il vaglio delle preferenze è stato introdotto solo per gli altri candidati.

Quindi, ben potranno esservi una moltitudine di candidati “capilista” risultati eletti ciascuno in dieci collegi e moltissimi altri candidati che saranno eletti soltanto in subordine a quale collegio sceglierà il capolista come suo luogo di elezione e di quali altri nove collegi lascerà, invece, al gioco delle preferenze.

57. In definitiva, tanto poco l’elezione è “*diretta*” che ben potrà accadere che un candidato diverso dal capolista, pur raccogliendo il maggior numero di preferenze nella sua lista, non sarà eletto se tale lista potrà eleggere un solo candidato, a meno che il suo capolista non scelga il seggio spettante a un altro collegio.

Tutto ciò, evidentemente, esclude davvero che si possa parlare di “*suffragio diretto*”.

58. Visto che le preferenze non sono amate dal ceto politico, che preferisce evitare il rischio di vedere eletti candidati non graditi all’oligarchia, si sarebbe potuto quantomeno prevedere la possibilità di inserire il sistema delle “*cancellazioni*”, come preferenze di segno negativo.

Invece, se un partito gode della fiducia dell’elettore e quest’ultimo vuole votarlo, ma il capolista del collegio è – per assurdo – un noto corrotto o pregiudicato, all’elettore non è data neppure la possibilità di cancellarlo.

59. Risulta pertanto manifesta l’incostituzionalità dell’art. 1, lett. g), della legge 6 maggio 2015, n. 52, e dell’art. 84, comma 1, del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dalla legge in oggetto, per violazione dell’art. 56, comma 1, Cost..

QUINTO MOTIVO

INCOSTITUZIONALITÀ, SOTTO UN QUINTO PROFILO, DEGLI ARTT. 1 E 2 DELLA LEGGE 6 MAGGIO 2015, N. 52 – VIOLAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI REVISIONE COSTITUZIONALE – VIOLAZIONE DELL’ART. 138 DELLA COSTITUZIONE.

60. È noto che le sentenze della Corte costituzionale hanno per destinatario il legislatore, il quale non può eluderle o aggirarle in modo surrettizio, approvando nuove norme di legge che riproducano, nella sostanza, gli stessi vizi censurati dalla Corte costituzionale.
61. La nuova legge, meglio nota come “*Italicum*”, reitera surrettiziamente, sotto il falso idolo della “*governabilità*”, la grave alterazione del principio di rappresentanza che la Corte costituzionale e la Corte di cassazione hanno già punito al fine di correggere le modifiche incostituzionali alla disciplina elettorale introdotte con la legge 21 dicembre 2005, n. 270, meglio nota come “*Porcellum*”.
62. Certamente la governabilità è un obiettivo alto per un Paese, un obiettivo che è legittimo perseguire, ma sarebbe un grave errore pensare che la governabilità riposi soltanto sui numeri e perfino sulla loro manipolazione per assicurarsi una maggioranza che non è rispondente – ed è anzi in contrasto – con il concetto di rappresentanza. La governabilità è un **obiettivo politico**; la rappresentanza democratica è un **principio costituzionalmente statuito**. Va da sè, secondo gli attori, quale debba essere la stella polare del Giudice tra questi due concetti.
63. A ben guardare, peraltro, la governabilità – obiettivo politico di cui il primo a parlare fu Pietro Nenni in un articolo su *l’Avanti!* del 1945 – è stata ampiamente assicurata per ben quasi cinquant’anni a un Parlamento eletto senza la previsione di abnormi premi di maggioranza, ma su base proporzionale.
64. Fu proprio quel Parlamento ad approvare le più innovative e importanti riforme strutturali sia sul piano sociale, sia economico, sia istituzionale, già in precedenza ricordate (punto 13, pagg. 7 e 8). Ciò per dire che la tanto auspicata governabilità non dipende dal sistema elettorale e dalle manipolazioni dirette ad assicurare una maggioranza a chi di fatto non ce l’ha, ma dalla **capacità politica** di governare i processi sociali e l’evoluzione di un Paese.
65. Se lo scopo del “*Porcellum*” è stato abbattuto dalle sentenze della Corte costituzionale e della Corte di cassazione, non ci si poteva certo aspettare che un ceto politico eletto – *rectius*, nominato – con quella stessa legge abbandonasse il campo e si convertisse ai principi costituzionali del cui tradimento è il figlio.
66. Eppure, a questo proposito, agli attori preme sottolineare anche che il vigente impianto costituzionale è fondato su una Costituzione rigida. Nel nostro ordinamento costituzionale,

il divieto di revisione costituzionale non riguarda soltanto la forma repubblicana di cui all'art. 139 Cost., ma concerne anche l'intangibilità dell'ordinamento democratico.

A salvaguardia del sistema costituzionale, i costituenti posero l'art. 138 Cost., il cui contenuto risulta oggi stravolto e svuotato di ogni valore per effetto di una semplice legge ordinaria che trasforma, sulla base di un ballottaggio tra due minoranze senza una soglia minima di voti validi, una minoranza – potenzialmente anche irrilevante – in una schiacciante maggioranza assoluta, addirittura del 54%. La conseguenza (e lo scopo forse sotteso all'intero intervento legislativo) è evidente: in questo modo, infatti, una minoranza anche irrisoria può raggiungere fittiziamente la maggioranza di due terzi della Camera dei Deputati, che è necessaria per modificare la Costituzione ai sensi dell'art. 138 Cost..

67. In altri termini, il complesso delle modifiche introdotte dalla legge 6 maggio 2015, n. 52 ha alterato la sostanza della garanzia del procedimento di revisione costituzionale previsto dall'art. 138 Cost., poiché consente che una minoranza anche minima uscita dalle urne sia posta in grado di modificare, da sola, la Costituzione, senza la necessità di sottoporre la modifica costituzionale al referendum popolare.

Viceversa, il vigente regime democratico e costituzionale prevede che le modifiche della Costituzione non possono essere imposte unilateralmente da una minoranza parlamentare, essendo richiesto il concorso effettivo di una maggioranza reale e fortemente qualificata (due terzi dei rappresentanti realmente eletti direttamente dal popolo). Ciò che richiede il nostro sistema costituzionale è una maggioranza qualificata effettiva, e non fittiziamente creata da una legge ordinaria.

LA DOMANDA RISARCITORIA.

68. Gli attori formulano la domanda di risarcimento ai sensi dell'art. 2059 c.c. sulla base delle considerazioni che seguono.
69. Innanzitutto, è evidente che la Corte di cassazione non aveva in mente solo i ventisei ricorrenti quando ha deciso nel merito la causa che ha condotto alla sentenza 4 aprile 2014, n. 8878 e ha dichiarato che i ricorrenti “*non hanno potuto esercitare il diritto di voto, nelle elezioni svoltesi successivamente all'entrata in vigore della legge 270/2005 e sino alla data*

della pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014, secondo le modalità previste dalla Costituzione, del voto personale, eguale, libero e diretto”.

- 70.** È di solare evidenza, infatti, che nel periodo di tempo indicato dalla Corte di cassazione, non solo i ventisei cittadini ricorrenti hanno subito la violazione del loro diritto di voto, ma tutti gli elettori italiani.
- 71.** Il Giudice ordinario, necessariamente chiamato a esercitare la sua giurisdizione contro l'arbitrio del ceto politico che siede in Parlamento proprio grazie a una legge dichiarata incostituzionale, non potrà che rivolgersi nuovamente alla Corte costituzionale: tali e tanti, infatti, sono gli aspetti di incostituzionalità del cosiddetto “*Italicum*”, da far suscitare ben più del dubbio al fine della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni che gli attori hanno qui sollevato.

Affrontare le questioni di incostituzionalità della legge in oggetto è un passaggio necessario, in quanto al tempo stesso premessa e conseguenza della domanda risarcitoria.

- 72.** Il rimedio offerto dall'art. 2059 c.c. è idoneo anche al risarcimento del danno per una fattispecie come quella di cui alla presente azione.

Secondo un recente – ma consolidato – orientamento della Corte di cassazione, la lesione di un interesse di rango costituzionale consente l'applicazione dell'art. 2059 c.c., in quanto tale disposizione è considerata idonea ad assicurare tutela rispetto alla lesione di diritti fondamentali, che sta al giudice vagliare caso per caso e che non possono essere circoscritti nei ristretti confini della rilevanza penale, cioè dell'astratta previsione del fatto come reato, nella sola e ristretta relazione tra l'art. 2059 c.c. e l'art. 185 c.p..

- 73.** Gli attori non intendono addentrarsi in un ragionamento – forse un po' troppo ardito – sulla modifica dell'art. 283 c.p., avvenuta con legge 24 febbraio 2006, n. 85, che ha delimitato la fattispecie del delitto di attentato contro la Costituzione dello Stato alla modalità degli “*atti violenti*”, escludendo quindi – a differenza che in passato – che delitti contro la personalità dello Stato e degli organi costituzionali possano essere perpetrati anche con atti non violenti. Anche tale modifica era nata dall'iniziativa dell'On. Calderoli, promotore delle modifiche incostituzionali del 2005 alla disciplina elettorale.

È sufficiente, in questa sede, rilevare che con la legge 6 maggio 2015, n. 52 non soltanto è stata inferta una grave e consapevole offesa alla Corte costituzionale, come se la sentenza n. 1 del 2014 fosse considerata dal legislatore “*tamquam non esset*”, ma è stato calpestato, per la

seconda volta, il diritto di tutti i cittadini elettori italiani al voto libero, eguale, personale e diretto.

- 74.** Una tale lesione, già accertata e dichiarata dalla Corte di cassazione con la sentenza 4 aprile 2014, n. 8878, venendo ora grossolanamente reiterata, giustifica e impone un risarcimento, sia pure solo simbolico e rimesso alla valutazione equitativa del Giudice.
- 75.** Sulla domanda risarcitoria del danno non patrimoniale, nella misura che sarà ritenuta di giustizia, causato agli attori con la violazione del loro diritto di voto per l'elezione della Camera dei Deputati, commessa con la deliberata elusione della sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014 e mediante l'approvazione della legge 6 maggio 2015, n. 52, si richiama la consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione:

"La lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. va tendenzialmente riguardata non già come occasione di incremento generalizzato delle poste di danno (e mai come strumento di duplicazione di risarcimento degli stessi pregiudizi), ma soprattutto come mezzo per colmare le lacune nella tutela risarcitoria della persona, che va ricondotta al sistema bipolare del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale, quest'ultimo comprensivo del danno biologico in senso stretto (configurabile solo quando vi sia una lesione dell'integrità psico-fisica secondo i canoni fissati dalla scienza medica), del danno morale soggettivo come tradizionalmente inteso (il cui ambito resta esclusivamente quello proprio della mera sofferenza psichica e del patema d'animo) nonché dei pregiudizi, diversi ed ulteriori, purché costituenti conseguenza della lesione di un interesse di rango costituzionale relativo alla persona. In tale prospettiva, nell'ambito dell'art. 2059 c.c. trovano collocazione e protezione tutte quelle situazioni soggettive relative a perdite non patrimoniali subite dalla persona, per fatti illeciti determinanti un danno ingiusto e per la lesione di valori costituzionalmente protetti o specificamente tutelati da leggi speciali: ciò vale a dire che il rinvio recettizio dell'art. 2059 c.c. ai casi determinati dalla legge non riguarda le sole ipotesi del danno morale soggettivo derivante da reato, ma vale ad assicurare la tutela anche alla lesione di diritti fondamentali della persona, atteso che in forza del rilievo costituzionale di tali diritti il risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla loro lesione non è soggetto alla riserva di legge posta dalla norma richiamata. Sulla base di tale impostazione, che ha ricevuto l'avallo della Corte

costituzionale con la sentenza n. 233 del 2003, e che è stata seguita dalle successive pronunce della Cassazione (v. S.U., sent. n. 26972 del 2008, e le successive Sez. Lav., sent. n. 12593 del 2010, Sez. 3, sentt. n. 450 del 2001, n. 543 del 2012), il danno non patrimoniale è risarcibile non solo nei casi individuati ex ante dalla legge ordinaria, ma anche in quelli, da selezionare caso per caso ad opera del giudice, di lesione di valori della persona costituzionalmente protetti, non potendo il legislatore ordinario rifiutare, per la forza implicita nell'inviolabilità di detti diritti, la riparazione mediante indennizzo, che costituisce la forma minima ed essenziale di tutela. E, dunque, assume rilievo essenziale, non solo in relazione alla risarcibilità del danno non patrimoniale, ma anche, e prima ancora, ai fini della esperibilità dell'azione di responsabilità, l'indagine se il diritto oggetto di lesione sia riconducibile a quelli meritevoli di tutela secondo il parametro costituzionale.” (Cass. Civ. Sez. III, sentenze 31 maggio 2003, n. 8827 e n. 8828; Cass. Civ. Sez. I, sentenza 20 giugno 2013, n. 15481).

Si confida, pertanto, nell'accoglimento della domanda risarcitoria del danno causato dalla violazione del diritto di voto come costituzionalmente tutelato.

- 76.** Sulla base di tutti i suesposti motivi, gli attori, agendo in proprio e stando in giudizio personalmente ai sensi dell'art. 86 c.p.c.,

CITANO

avanti al Tribunale Civile di Milano, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri in carica, e il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro dell'Interno in carica, domiciliati per legge in Milano, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano in via Freguglia n. 1, e li invitano a costituirsi in giudizio nel termine di venti giorni prima dell'udienza qui indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c., e a comparire all'udienza del 10 (dieci) novembre 2015, ore di rito, che sarà tenuta nella nota sede del Tribunale Civile di Milano, avanti al Giudice che sarà designato ai sensi dell'art. 168-bis c.p.c., con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., per ivi – in contraddittorio ovvero in dichiarata loro contumacia – sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia al Tribunale Civile di Milano, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, così giudicare,

NEL MERITO

- previa rimessione alla Corte costituzionale delle questioni incidentali di costituzionalità che con il presente atto vengono dedotte in giudizio, in considerazione della loro rilevanza ai fini del decidere e della loro non manifesta infondatezza:
 - a) quanto all'art. 83, comma 3, del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'art. 2, comma 25, della legge 6 maggio 2015, n. 52, per violazione dell'art. 56, comma 2, Cost.;
 - b) quanto agli artt. 1, lett. f), e 2, comma 1, della legge 6 maggio 2015, n. 52; 3 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'art. 2, comma 3, della legge 6 maggio 2015, n. 52; e 83 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'art. 2, comma 25, della legge 6 maggio 2015, n. 52, per violazione degli artt. 3 e 48, comma 2, Cost.;
 - c) quanto agli artt. 1, lett. f), della legge 6 maggio 2015, n. 52; e 83, commi 2, 3, 4 e 5, del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'art. 2, comma 25, della legge 6 maggio 2015, n. 52, per violazione dell'art. 56, commi 1 e 4, Cost.;
 - d) quanto all'art. 1, lett. g), della legge 6 maggio 2015, n. 52; e 84, commi 1 e 2, del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'art. 2, comma 26, della legge 6 maggio 2015, n. 52, per violazione dell'art. 56, commi 1 e 4, Cost.;
 - d) nonché, quanto a tutte le norme innanzi citate, anche per contrasto con l'art. 138 Cost.;
- accertare e dichiarare il diritto degli attori – cittadini italiani ed elettori (di cui si producono le tessere elettorali nei docc. 1, 2, 3, 4) iscritti nelle liste elettorali del Comune di Milano – di esercitare il loro diritto di voto libero, eguale, personale, diretto e segreto, così come costituzionalmente attribuito e garantito nel suo esercizio, quanto all'elezione della Camera dei Deputati, dal combinato disposto degli artt. 1, comma 2; 3; 48, commi 2 e 4; 56, comma 1; 117, comma 1; e 138 Cost., accertando e dichiarando al contempo che l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 6 maggio 2015, n. 52 risulterebbe gravemente lesiva di tale diritto;

- condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento del danno – da liquidarsi in separata sede al fine di poter misurare il nesso di causalità con l'applicazione della legge medesima (sinora non avvenuta) e il conseguente anomalo funzionamento della rappresentatività delle Assemblee elettive e del rapporto di fiducia con il Governo – causato agli attori con la lesione del loro diritto di voto per l'elezione della Camera dei Deputati, commessa con la consapevole violazione dell'art. 56, commi 1 e 4, Cost. mediante la presentazione del D.D.L. n. 1385 del 2014 e la pervicace azione svolta dal Governo per trasformarlo in legge, ancorché gli aspetti di incostituzionalità fossero già stati resi noti, e con la deliberata elusione della sentenza della Corte costituzionale del 13 gennaio 2014, n. 1 (decisione del 4 dicembre 2013) e dei principi in essa affermati.

IN VIA ISTRUTTORIA si chiede che il Tribunale, in via assolutamente preliminare e prioritaria, acquisisca – ai sensi degli artt. 210 e 213 c.p.c. – la seguente documentazione e le seguenti informazioni:

- a.* elenco dei parlamentari (tanto Deputati quanto Senatori) che nel marzo 2013 furono proclamati eletti in applicazione delle norme dichiarate incostituzionali e, pertanto, divenute inapplicabili a partire dal successivo 14 gennaio 2014, dati ed informazioni suscettibili di essere acquisiti presso il Ministero dell'Interno, Direzione Servizi elettorali;
- b.* elenco dei candidati che sarebbero stati proclamati eletti qualora non vi fossero state quelle norme e in assenza dei premi di maggioranza che esse prevedevano, e sulla base quindi del solo dato relativo ai voti ricevuti dalla lista di appartenenza e alla collocazione dei candidati nella lista stessa, dati ed informazioni suscettibili di essere acquisiti dalla stessa fonte di cui sopra;
- c.* elenco dei Deputati e Senatori che, dopo essere stati inizialmente proclamati eletti, siano cessati dalla carica per qualsiasi motivo, con indicazione della data di cessazione dall'incarico e con l'indicazione, per ciascuno di essi, delle generalità del candidato (inizialmente non eletto) con cui il parlamentare cessato dalla carica è stato sostituito o surrogato, nonché della data di decorrenza della sostituzione o surroga (precisando se coincidente o meno con quella di erogazione a suo favore degli emolumenti di legge e di esercizio delle relative funzioni).

Avv. Ilaria Tani

Avv. Aldo Bozzi

Avv. Emilio Zecca

Avv. Claudio Tani

d. nei casi in cui la delibera della surrogazione o sostituzione sia successiva al **14 gennaio 2014**, le generalità del nominativo che avrebbe dovuto sostituire il parlamentare cessato dalla carica, come primo dei non eletti, in una graduatoria effettuata senza l'applicazione dei premi di maggioranza previsti nelle norme giudicate incostituzionali e, quindi, inapplicabili dopo il 14 gennaio 2014 ai sensi dell'art. 136 della Costituzione.

Si dichiara, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che il valore del presente giudizio è indeterminato, e che pertanto è soggetto al contributo unificato di 518,00 euro, come da comunicazione di versamento del contributo unificato che si deposita.

Milano, 22 giugno 2015

Avv. Aldo Bozzi

Avv. Claudio Tani

Avv. Emilio Zecca

Avv. Ilaria Tani

Avv. Emilio Zecc

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio Notificazioni presso la Corte di Appello di Milano, ho notificato copia del suesteso atto di citazione avanti al Tribunale di Milano:

- 1) alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri in carica, nel domicilio *ex lege* presso gli Uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano – Via Freguglia n. 1, ivi recandomi e consegnando copia conforme a mani di

- 2) al Ministero dell'Interno, in persona del Ministro dell'Interno in carica, nel domicilio *ex lege* presso gli Uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano – Via Freguglia n. 1, ivi recandomi e consegnando copia conforme a mani di